



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Aggiornamento degli Indirizzi Operativi del Sistema regionale di certificazione delle competenze di cui al decreto n. 2900/2021.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Servizio università e politiche giovanili
Dipartimento Competente	Vice direzione generale formazione e istruzione
Soggetto Emanante	Erminio GRAZIOSO
Responsabile Procedimento	Anna Doris GENESIN
Dirigente Responsabile	Erminio GRAZIOSO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 21 luglio 2017, n. 612 con la quale è stato approvato il quadro di riferimento e linee guida de “Il sistema regionale di certificazione delle competenze” e che, a sua volta, demandava ad un successivo atto dirigenziale l’approvazione degli indirizzi operativi indispensabili per assicurare la piena operatività al sistema;

RICHIAMATI altresì:

il decreto dirigenziale 27 luglio 2018, n. 522 con il quale sono stati approvati gli Indirizzi Operativi per l’avvio del Sistema regionale di certificazione delle competenze;

il decreto 27 luglio 2019, n. 4332 con il quale è stato altresì approvato un primo aggiornamento dei predetti Indirizzi Operativi;

il decreto dirigenziale 17 maggio 2021, n. 2900 con il quale è stato approvato l’ultimo aggiornamento degli Indirizzi Operativi in parola;

POSTO che il Sistema regionale di certificazione delle competenze approvato con la d.G.R. 612/2017, al paragrafo 3, prevede che:

- la Regione possa prevedere l’offerta e l’attivazione del Servizio all’interno di specifici programmi e progetti, pur nel rispetto della volontarietà individuale del processo;
- la Regione può inoltre individuare target specifici che potranno accedere al Servizio a prescindere del requisito di esperienza biennale;

ATTESO che:

- il Servizio civile Universale e regionale sono due dei principali ambiti nei quali i giovani dai 18 ai 29 anni, possono acquisire competenze in ambito non formale attraverso le attività previste dai progetti;
- il Sistema IVC nell’ambito del Servizio civile può essere considerato un efficace strumento per le politiche giovanili in quanto permette di capitalizzare le esperienze realizzate nonché avere una formazione *ad hoc* sul processo stesso che potrà essere attivato dai giovani anche al di là del periodo del Servizio civile;
- le principali competenze acquisite durante il servizio civile possono essere individuate quali “competenze trasversali” che rappresentano attitudini personali particolarmente osservate e apprezzate in ambito lavorativo;

RITENUTO opportuno riconoscere il Servizio civile Universale/Regionale quale specifico progetto speciale che permetta al giovane in servizio di accedere al Sistema IVC al fine di certificare le competenze trasversali acquisite e riconosciute dal Repertorio regionale a prescindere dal requisito dell’esperienza di 1600 ore, come a tal fine previsto dal Sistema regionale di certificazione delle competenze approvato con la d.G.R. 612/2017;

RITENUTO pertanto necessario:

- approvare la versione aggiornata degli Indirizzi Operativi relativi al Sistema regionale di certificazione delle competenze, di cui all’Allegato A) parte integrante e necessaria del presente provvedimento, che al paragrafo “Destinatari del servizio” recepisce tale target;
- stabilire che la versione aggiornata di cui sopra annulla e sostituisce la precedente approvata con decreto n. 2900/2021;

- confermare i n. 17 fac-simile di lettere/documentazione riferite ai vari stadi del processo di certificazione approvati con il decreto n. 2900/2021 in quanto non hanno subito modificazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di riconoscere il Servizio civile Universale/Regionale quale specifico progetto speciale che permetta al giovane in servizio di accedere al Sistema IVC al fine di certificare le competenze trasversali acquisite e riconosciute dal Repertorio regionale a prescindere dal requisito dell'esperienza di 1600 ore come a tal fine previsto dal Sistema regionale di certificazione delle competenze approvato con la d.G.R. 612/2017;
2. di approvare la versione aggiornata degli Indirizzi Operativi relativi al Sistema regionale di certificazione delle competenze, di cui all'Allegato A), parte integrante e necessaria del presente provvedimento, che riconosce il target di cui al punto 1 e sostituisce la precedente versione approvata con il decreto n. 2900/2021;
3. di confermare i n. 17 fac-simile di lettere/documentazione riferite ai vari stadi del processo di certificazione approvati con il decreto n. 2900/2021 in quanto non hanno subito modificazioni;
4. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione di eventuali ulteriori integrazioni e modifiche si rendessero necessarie.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO A)

Il Sistema regionale di certificazione delle competenze

INDIRIZZI OPERATIVI

PREMESSA	3
DEFINIZIONI	4
ENTE TITOLARE DEL SERVIZIO	7
ENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE	7
ENTI TITOLATI DEL SERVIZIO: ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI TITOLATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI IVC E REQUISITI (EET)	7
ENTI TITOLATI DEL SERVIZIO: CANDIDATURA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI TITOLATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI IVC (EET)	9
RISORSE PROFESSIONALI: ISTITUZIONE ELENCHI REGIONALI (ERP)	9
RISORSE PROFESSIONALI: ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI REGIONALI	9
ELENCO REGIONALE "TECNICI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALL'INDIVIDUAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE" (ERP TECNICI)	10
ELENCO REGIONALE "ESPERTI PER LA PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ VALUTATIVE" (ERP PIANIFICAZIONE)	10
ELENCO REGIONALE "ESPERTI DI CONTENUTO IVC DELLE COMPETENZE" (ERP CONTENUTO)	10
DESTINATARI DEL SERVIZIO	11
OGGETTO DEL SERVIZIO	11
IL SERVIZIO DI IVC: FASE 0 – ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE	11
IL SERVIZIO DI IVC: FASE 1 – ACCESSO E INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE	11
1.1 ACCESSO	11
1.2 INDIVIDUAZIONE COMPETENZE	12
IL SERVIZIO DI IVC: FASE 2 VALUTAZIONE	13
2.1 la validazione	13
I criteri adottati per l'esame tecnico	14
2.2 la certificazione delle competenze	15
3. IL SERVIZIO DI IVC: FASE 3 ATTESTAZIONE	16
VALORE DELLE QUALIFICAZIONI E DELLE ATTESTAZIONI RILASCIATE	16

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI	16
SISTEMA INFORMATIVO	17
ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO A CURA DI ALFA	17
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	18
INDICATORI DI CONFORMITÀ PER GLI ENTI TITOLATI RISPETTO AGLI STANDARD MINIMI DI SERVIZIO	19
VALORE ECONOMICO DELLE PRESTAZIONI	20
PRIVACY	21
TEMPISTICA	22
ELENCO ALLEGATI RELATIVI AI MODELLI E DOCUMENTI FAC SIMILE DEL SISTEMA REGIONALE IVC	23

13 aprile 2022

Premessa

Con questo documento si provvede ad aggiornare ed integrare i precedenti documenti approvati con i decreti n. 522/2018 e 4332/2019 con i quali si approvava la creazione ed attivazione di un sistema regionale di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze e che, pertanto, vengono superati dall'attuale aggiornamento.

Le modifiche sostanziali sono riscontrabili in merito alle modalità procedurali e all'aggiornamento della modulistica necessaria per l'attivazione, lo svolgimento e la conclusione del servizio.

Quanto di seguito definito si attua, tenendo conto della normativa nazionale e regionale vigente e potrà essere modificato ed integrato ulteriormente, in coerenza sia con l'evoluzione normativa sia con l'andamento della prima fase di attuazione del processo.

Principale normativa nazionale di riferimento

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”* e, in particolare, i commi da 58 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4, relativi alla certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;
- Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 concernente la *“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*.
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*
- Decreto 8 gennaio 2018 *‘Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13’*
- Decreto ministeriale 5 gennaio 2021 *‘Disposizioni per l'adozione delle Linee Guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di Certificazione delle competenze’*

Attuazione regionale

- Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 *“Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento”*.
- Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2015 n. 449 *“Linee guida per la disciplina del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite dai cittadini in contesti di apprendimento “non formali” ed “informali”, ai sensi del Capo II (“Riconoscimento, certificazioni e titoli” della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18)”*;
- Deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2015 n. 450 *“Istituzione elenco regionale degli organismi che perseguono scopi educativi, formativi nella rete dell'apprendimento permanente ai sensi delle Linee guida: Intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali.”*
- Deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2015 n. 1029 *‘Designazione di Arsel Liguria quale Organismo intermedio e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'art. 123, comma 6 del Reg. 1303/2013 tra l'Autorità di gestione del P.O. FSE2014/2020 e Arsel, in qualità di Organismo intermedio*

- Legge regionale 30 novembre 2016 n. 30 “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale” (art. 3, lett. o) Gestione del Sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze previsto dalla L.R. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni).
- Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2017 n. 612 “Approvazione quadro di riferimento e linee guida de “Il Sistema regionale di certificazione delle competenze”.
- Deliberazione della Giunta regionale 153/2021 “Il sistema regionale delle professioni” - aggiornamento, integrazione e modifica del Repertorio Regionale delle Professioni: <http://professioniweb.regione.liguria.it/>

Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni, normate ai sensi del D.Lgs. 13/13 e successive integrazioni, coerenti con le Linee Guida del Sistema nazionale di certificazione delle competenze per gli Enti Pubblici Titolari, emanate a cura del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con Decreto Ministeriale del 5 gennaio 2021.

Governance

- **“Sistema nazionale di certificazione delle competenze”**: l’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
- **“Ente pubblico titolare”**: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:
 - il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
 - le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze¹;
 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti;
 - il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.
- **“Ente titolato”**: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari.

¹ Decreto 5 gennaio 2021 “Gli Enti pubblici titolari, nell’ambito delle proprie regolamentazioni, possono delegare parte delle proprie funzioni, ad un altro Ente pubblico titolare, a propri enti vigilati, nonché ad Amministrazioni regionali o Enti locali”

- **“Organismo nazionale italiano di accreditamento”**: organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Apprendimento

- **“Apprendimento permanente”**: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.
- **“Apprendimento formale”**: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
- **“Apprendimento non formale”**: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
- **“Apprendimento informale”**: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze

- **“Individuazione e validazione delle competenze”**: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell’ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato Decreto.
- **“Certificazione delle competenze”**: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolare, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate, acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi, di cui all’articolo 6 del citato Decreto.
- **“Competenza”**: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
- **“Qualificazione”**: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale, rilasciato da un ente titolare, nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi del sistema nazionale di certificazione delle competenze.
- **“Qualificazione internazionale”**: qualificazione rilasciata da un organismo internazionale, legalmente costituito o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un Paese e include i risultati di apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale.
- **“Attestazione di parte prima”**: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite.

- **“Attestazione di parte seconda”**: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
- **“Attestazione di parte terza”**: attestazione rilasciata su responsabilità dell’ente titolare, con il supporto dell’ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- **“Credito”**: viene attribuito valore di credito alle esperienze di apprendimento formale, non formale o informale, in base alle procedure formalizzate dai singoli enti pubblici titolari, nell’ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze e, ove corrispondente, valutato ovvero riconosciuto anche da enti pubblici titolari diversi da quelli che lo hanno attestato, su richiesta della persona, ai fini del conseguimento di una qualificazione o parte di essa, ovvero nell’accesso e nella frequenza dei relativi percorsi di apprendimento.

Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

- **“Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”**: dispositivo informativo, realizzato sulla base delle sequenze descrittive della Classificazione dei settori economico-professionali e dei livelli del Quadro Nazionale delle Qualificazioni, che organizza le qualificazioni e le competenze, afferenti al Repertorio nazionale, o anche non afferenti al Repertorio nazionale, purché individuate e rappresentate nel rispetto agli standard minimi di cui al presente decreto, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legislativo n. 13 del 2013 e dell’articolo 3, comma 5, del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del Decreto legislativo n. 150 del 2015.
- **“Classificazione dei settori economico-professionali”**: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT, relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l’insieme delle attività e delle professionalità, operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: processi di lavoro, aree di attività, attività, risultati attesi e schede di caso, quali riferimento utile e omogeneo, a livello nazionale, per la valutazione nei processi di individuazione e validazione.
- **“Quadro Nazionale delle Qualificazioni”**: dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l’obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all’offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
- **“Referenziazione”**: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell’ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a uno degli otto livelli del Quadro nazionale delle qualificazioni. La referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro nazionale delle qualificazioni garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche.

Professioni

- **“Professione regolamentata”**: 1) l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l’accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l’attività esercitata con l’impiego di un titolo

professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

- **“Formazione regolamentata”**: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.
- **“Attività di lavoro riservata”**: attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile nonché alle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
- **“Professione non organizzata in ordini e collegi”**: l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Ente titolare del Servizio

Regione Liguria, in quanto “Ente pubblico titolare”, definisce e assicura l'aggiornamento della disciplina regionale (nel quadro definito dagli artt. 38-41 della L.r.18/2009), monitora e controlla l'attuazione, da parte degli Enti titolari, dei servizi di IVC delle competenze, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 13/2013 e Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015.

Regione Liguria si avvale dell'Agenzia per il Lavoro, la Formazione, e l'Accreditamento - ALFA (di seguito denominata ALFA) istituita con L.r. 30/16 quale ente responsabile della gestione del Sistema regionale di IVC delle competenze.

Ente responsabile della gestione

Ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 30/11/2016 e della DGR n. 1029 del 28/09/2015, ALFA garantisce il supporto tecnico e la *governance* del sistema, realizza l'attività di monitoraggio e controllo qualità.

Garantisce la supervisione generale delle attività svolte dagli Enti titolari, realizzando il monitoraggio degli aspetti qualitativi e fornendo informazioni utili all'implementazione del servizio IVC delle competenze.

E' responsabile delle attività di Certificazione delle competenze.

Enti titolari del Servizio: elenco regionale dei soggetti titolari all'erogazione dei servizi di IVC (EET) e requisiti richiesti

Regione Liguria istituisce l'Elenco regionale dei soggetti titolari all'erogazione del servizio. Tale elenco è pubblicato nei siti istituzionali di Regione Liguria e di ALFA e viene aggiornato periodicamente.

Gli Enti titolari che concorrono all'attuazione del Servizio di IVC delle competenze sono:

- Organismi formativi accreditati da Regione Liguria

- Centri per l'impiego liguri
- Soggetti accreditati per i servizi al lavoro (ex D. Lgs. 150/2015)
- Organismi iscritti all'elenco regionale di cui alla DGR n. 450/2015
- Istituzioni scolastiche
- Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
- Università
- Fondazioni ITS

L'Ente che desidera presentare la propria candidatura per diventare Ente titolato, dovrà fare domanda ad ALFA, esplicitando i settori economico-professionali (di cui all. 1 Tabella 1 Decreto Interministeriale 30 giugno 2015), per i quali si candida a svolgere il servizio IVC delle competenze, sulla base dell'esperienza maturata, delle eventuali specializzazioni e della conoscenza del mercato del lavoro di riferimento.

Limitatamente al Repertorio Ligure, l'Ente può scegliere - anche o solamente - la candidatura per le "competenze di cittadinanza".

Per poter operare, gli Enti titolati dovranno assicurare gli standard minimi di servizio, di processo e di attestazione, definiti nei provvedimenti citati in premessa e declinati nel presente documento.

L'inserimento in elenco è subordinato ai seguenti requisiti:

Requisiti richiesti per le risorse umane:

1. presenza nell'ente delle seguenti risorse professionali, necessarie allo svolgimento del servizio:
 - a. *Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*: rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di individuazione delle competenze;
 - b. *Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative*: rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di accertamento e valutazione.

Tali risorse - iscritte all'elenco regionale ERP, specificato al paragrafo "Risorse professionali: istituzione elenchi regionali" - dovranno essere in possesso di regolare contratto di lavoro sia dipendente sia di collaborazione, non necessariamente in via esclusiva, ai sensi delle normative vigenti.

2. disponibilità di *Esperto/Esperti di Contenuto IVC delle competenze* - individuati anche per il tramite delle Associazioni di categoria, Ordini e Collegi professionali - e comunque inseriti nell'Elenco regionale, di cui al paragrafo successivo. Questa figura rappresenta il referente tecnico-professionale delle specifiche qualificazioni regionali, raggruppate in aree professionali. L'esperienza deve essere coerente con il/i SEP indicati dall'ente. Interviene nella fase di Valutazione del servizio IVC, sia per la validazione sia per la certificazione. E' altrettanto obbligatoria nel caso di valutazione diretta, dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità del contenuto della valutazione.

Nella fase di avvio (prima iscrizione), "Il tecnico" e l'"esperto di pianificazione" devono garantire la conclusione del percorso "MOOC PerCorso Vali.Co" di Inapp, unitamente all'impegno formale di partecipazione alla formazione regionale che viene successivamente erogata.

La piattaforma Inapp di formazione, dedicata a operatori e professionisti dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze, è accessibile on line all'indirizzo <https://mooc.librettocompetenze.it>

L'"esperto di contenuto" dovrà dichiarare disponibilità a partecipare ai seminari informativi, organizzati da Alfa.

I dipendenti pubblici, nominati direttamente dalla propria amministrazione, possono venire inseriti nell'Elenco degli Esperti di Contenuto IVC delle competenze per le materie di pertinenza .

Requisiti di qualità richiesti per l'Ente titolato

1. esperienza, almeno triennale, nei settori economico-professionali di cui alla Tabella 1 Decreto Interministeriale 30 giugno 2015;
2. visibilità dell'offerta e accessibilità del Servizio di IVC delle competenze

Enti titolati del Servizio: candidatura per l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti titolati all'erogazione dei servizi di IVC (EET)

Per erogare il servizio ed essere inserito nell'"Elenco regionale dei soggetti titolati all'erogazione dei servizi di IVC", ciascun ente dovrà proporre la propria candidatura presentando apposita domanda ad ALFA "All. 1 - Modello di candidatura per inserimento nell'elenco dei soggetti titolati all'erogazione dei servizi di IVC".

La presentazione del Modello è sempre possibile a sportello, quindi senza scadenza prestabilita.

L'istruttoria della domanda di iscrizione nell'Elenco regionale, finalizzata a verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, verrà svolta da ALFA.

Entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, ALFA procederà ad accettare o rigettare la domanda con comunicazione inviata tramite PEC.

ALFA si riserva di richiedere al soggetto proponente eventuale documentazione integrativa. Tale richiesta - che verrà notificata tramite PEC - interromperà i termini del procedimento e, in caso di mancato invio nei termini stabiliti, fatte salve cause non dipendenti dal richiedente, sarà motivo di rigetto della domanda presentata.

L'esito dell'istruttoria della domanda di iscrizione sarà comunicato - a cura di ALFA - al soggetto proponente e al Settore regionale di riferimento per quanto di competenza.

Eventuali variazioni del soggetto proponente sia di carattere amministrativo-giuridico sia di contenuto della propria *mission* ed attività, devono essere tempestivamente comunicate ad ALFA che valuterà se il cambiamento intervenuto modifichi la valutazione precedentemente espressa.

I requisiti di cui sopra devono essere confermati, ogni due anni, dall'ente interessato, tramite autocertificazione, la cui decorrenza è fissata dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria.

ALFA dovrà comunicare a Regione la perdita dei requisiti e Regione provvederà alla cancellazione dall'elenco.

Risorse professionali: istituzione elenchi regionali (ERP)

In attuazione di quanto previsto dalla DGR 612/17 e dal Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 (allegato 8), Regione Liguria ha istituito, con Decreto del Dirigente 2078/2018, gli elenchi relativi alle figure del:

- *Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*: rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di individuazione delle competenze;
- *Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative*: rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di accertamento e valutazione;
- *Esperto di Contenuto IVC delle competenze*: rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche qualificazioni regionali raggruppate in aree professionali.

Tali elenchi sono pubblicati nel sito istituzionale di Regione Liguria.

Risorse professionali: iscrizione negli elenchi regionali

L'iscrizione negli elenchi avviene a seguito di richiesta dei soggetti interessati che dovrà essere presentata ad ALFA.

I candidati dovranno dimostrare di possedere le competenze previste - per ogni specifica qualificazione, citata nel paragrafo precedente - dal Repertorio Regionale delle Professioni.

Costituisce dimostrazione del possesso di tali competenze aver svolto specifica attività professionale (di accompagnamento ovvero di supporto tecnico metodologico per la pianificazione ovvero di supporto tecnico-professionale) per almeno 30 candidati, nell'ambito di percorsi di IVC delle competenze, realizzati in Regione Liguria. Tale attestazione dovrà essere comprovata da Alfa nella sua qualità di ente responsabile della gestione del Sistema regionale di IVC delle competenze.

Nella fase di avvio del Sistema regionale, la frequenza a corsi di formazione non validati da Regione Liguria, non rappresenta titolo per l'iscrizione agli elenchi regionali.

L'istruttoria della domanda di iscrizione nell'Elenco, finalizzata a verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, verrà svolta da ALFA, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

ALFA Liguria si riserva di richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa. Tale richiesta verrà notificata tramite PEC e interromperà termini del procedimento: il mancato invio, nei termini stabiliti, della documentazione richiesta, fatte salve cause non dipendenti dal richiedente, sarà causa di archiviazione della domanda presentata.

L'esito dell'istruttoria della domanda di iscrizione sarà comunicato, a cura di ALFA, al proponente e al Settore regionale di riferimento per quanto di competenza.

Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate ad ALFA che valuterà se il cambiamento intervenuto potrà modificare la valutazione precedentemente espressa.

I requisiti di cui sopra devono essere confermati ogni due anni dal soggetto interessato, conteggiabili dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, tramite autocertificazione.

ALFA dovrà comunicare a Regione la perdita dei requisiti e Regione provvederà alla cancellazione dall'elenco.

Elenco regionale “Tecnici di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze” (ERP tecnici)

Al fine di poter proporre la propria candidatura per essere iscritti all'Elenco regionale “*Tecnici di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*” i soggetti interessati dovranno dimostrare di possedere le competenze previste dal Repertorio Regionale delle Professioni, certificate a seguito di percorsi non formali ed informali o qualificate in esito a percorsi formali.

Dovranno inoltre presentare apposita domanda ad ALFA “All. 2 - Modello di candidatura per inserimento nell'Elenco regionale tecnici di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze”

La candidatura deve essere confermata ogni 2 anni con la dichiarazione di mantenimento dei requisiti previsti in ingresso e/o di eventuali variazioni collegate anche all'evoluzione normativa.

Elenco regionale “Esperti per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative” (ERP pianificazione)

Al fine di poter proporre la propria candidatura per essere iscritti all'elenco regionale “*Esperti per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative*”, i soggetti interessati dovranno dimostrare di possedere le competenze previste dal Repertorio Regionale delle Professioni, certificate a seguito di percorsi non formali ed informali o qualificate in esito a percorsi formali.

Dovranno inoltre presentare apposita domanda ad ALFA “All. 3 - Modello di candidatura per inserimento nell'Elenco Esperti per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative”.

La candidatura deve essere confermata ogni 2 anni con la dichiarazione di mantenimento dei requisiti previsti in ingresso e/o di eventuali variazioni collegate anche all'evoluzione normativa.

Elenco regionale “Esperti di Contenuto IVC delle competenze” (ERP contenuto)

Al fine di poter proporre la propria candidatura per essere iscritti all' Elenco regionale "Esperti di Contenuto IVC delle competenze", i soggetti interessati dovranno dimostrare di possedere le competenze previste dal Repertorio Regionale delle Professioni, certificate a seguito di percorsi non formali ed informali o qualificate in esito a percorsi formali.

Dovranno inoltre presentare apposita domanda ad ALFA "All. 4 - Modello di candidatura per inserimento nell' Elenco regionale Esperti di Contenuto IVC delle competenze".

La candidatura deve essere confermata ogni 2 anni con la dichiarazione di mantenimento dei requisiti previsti in ingresso e/o di eventuali variazioni collegate anche all'evoluzione normativa.

Destinatari del servizio

Possono accedere volontariamente al servizio regionale IVC delle competenze, le persone in possesso dei seguenti requisiti:

1. maggiorenni, residenti o domiciliati in Liguria;
2. che abbiano maturato – negli ultimi 10 anni – significative esperienze, per almeno 1600 ore, in qualunque contesto formale, non formale, informale, purché adeguate e pertinenti ad una o più competenze, oppure ad un profilo professionale, ricompreso nel Repertorio regionale. Tale esperienza deve potersi desumere dal CV² o da altra documentazione idonea;
3. che rispondano ai prerequisiti formali e condizioni di accesso, evidenziati nel format della figura prescelta.

Possono altresì accedere volontariamente al servizio regionale IVC delle competenze i giovani dai 18 ai 30 anni, residenti o domiciliati in Liguria, che siano stati avviati ai progetti di Servizio civile Universale/Regionale, intesi quali progetti speciali così come previsti dalla d.G.R. 612/2017.

Tale target potrà accedere alla certificazione delle sole competenze trasversali di cui al Repertorio regionale senza sottostare ad alcuno dei previsti requisiti di ammissibilità. Laddove invece costoro richiedano il riconoscimento delle qualificazioni contenute nel Repertorio Regionale collegate al Repertorio Nazionale devono comunque possedere i presupposti di ammissibilità e aver maturato esperienze per almeno 1600 ore eventualmente comprensive del periodo di servizio civile.

Oggetto del servizio

Sono oggetto di Individuazione, Validazione e Certificazione le qualificazioni o le singole competenze – anche quelle di cittadinanza - contenute nel Repertorio regionale delle qualificazioni.

Il Servizio di IVC: Fase 0 – Accoglienza e informazione

Questa prima fase di verifica, erogata a titolo gratuito dall'ente titolato liberamente individuato dal richiedente, ha il compito di analizzare il fabbisogno dell'utente, valutandone l'adeguatezza, rispetto alla possibilità di intraprendere tale percorso. Può avvenire attraverso incontri individuali o di gruppo. L'Ente titolato deve fornire adeguata informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art.13 del GDPR.

L'ente titolato non può prendere in carico suoi dipendenti o collaboratori.

Il Servizio di IVC: Fase 1 – Accesso e Individuazione delle competenze

1.1 Accesso

Qualora l'utente intenda attivare il Servizio di IVC, può rivolgersi, in qualsiasi momento dell'anno, a un soggetto titolato, scelto liberamente dall'utente, attingendo all'"Elenco regionale dei soggetti titolati all'erogazione dei servizi di IVC", presentando formalmente l'istanza di accesso a

² Nel cv non devono essere inserite "categorie particolari di dati personali" tra cui dati relativi alla salute, all'adesione a partiti e sindacati ecc.

quest'ultimo, attraverso il modulo "All. 5 - Istanza di accesso al servizio di IVC (fase 1)". Contestualmente, l'Ente titolato deve fornire adeguata informativa sulla privacy per i trattamenti di sua competenza e di cui è Titolare del Trattamento (artt.4, 12,13 e 24 del GDPR)

L'Ente titolato, entro un mese dalla presentazione dell'istanza, ne verificherà i contenuti e trasmetterà l'esito all'utente attraverso "All. 6 - Esito istanza di accesso al servizio di IVC (fase 1)".

In caso di esito negativo, è necessario che lo stesso sia motivato e che vengano suggeriti ulteriori percorsi, per valorizzare le esperienze formative e/o lavorative, maturate e presentate dal candidato.

In caso di esito positivo, dovrà essere esplicitata la/e competenza/e o la qualificazione rispetto alle quale si intende avviare il processo.

Ciascun Ente titolato dovrà trasmettere, mensilmente ad ALFA – tramite PEC - l'elenco delle domande/istanze di richiesta di accesso al Servizio IVC, ricevute con relativo esito, specificando la qualificazione/competenza richiesta e il nome e cognome dell'utente. Ciascuna comunicazione dovrà essere contrassegnata dal codice univoco dell'ente attribuito da ALFA, in sede di iscrizione al registro.

1.2 Individuazione delle competenze

L'utente, che ha ottenuto un esito positivo dell'istanza, può intraprendere il percorso di individuazione e messa in trasparenza delle competenze.

L'utente viene preso in carico da un "*Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*" che, entro 30 giorni, effettua il primo colloquio e definisce, quindi, con l'interessato un "All. 7 - Patto di servizio" (fase 1) nel quale sono esplicitati gli impegni reciproci tra le parti.

Il "*Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*" procede a supportare l'utente nell'individuazione della qualificazione/competenze relativamente alla quale procedere alla Validazione e successiva eventuale Certificazione.

Il percorso successivo all'individuazione della qualificazione/competenze, che si concretizzerà nel **dossier delle evidenze**, potrà essere svolto in parte in compresenza con l'utente e/o attraverso confronti telefonici o via mail e si sostanzia nelle seguenti attività:

1. supportare la persona nella ricostruzione delle esperienze maturate in contesti formali, non formali e informali;
2. codificare le competenze, associabili alle esperienze, ricostruite in termini di abilità e conoscenze, con riferimento alle competenza/qualificazione di interesse, contenuta nel Repertorio ligure, per la validazione/certificazione;
3. supportare l'interessato nella composizione del Dossier (con valore di parte prima) che verrà caricato sul sistema informativo <http://certificazionecompetenze.alfaliguria.it> e nella raccolta delle evidenze che comprovano le esperienze realizzate.

Il **dossier delle evidenze** contiene le seguenti sezioni:

- dettaglio dati utente
- mappatura delle conoscenze e delle abilità (per ogni competenza)
- attività ed evidenze
- autovalutazione EQF
- attività generali

Viene aperto un dossier per ogni qualificazione e/o competenza per cui si intende chiedere la validazione o certificazione

Al termine di questa fase il "*Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*" dovrà inoltre fornire all'utente ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

Qualora da tale attività di ricostruzione emerga che non esistano le condizioni minime di successo del riconoscimento, l'operatore concorda con l'interessato l'interruzione del servizio, rilasciando al candidato il Documento di Trasparenza "All. 8 - Documento di Trasparenza".

Tale documento, rilasciato comunque all'utente che lo richiede, ha valore di **attestazione di parte prima**.

L'attività di individuazione delle competenze dovrà essere attestata tramite apposito registro dal quale si evinca la tipologia e la durata dell'impegno sia del candidato/a che degli esperti coinvolti.

Questa fase dovrà essere conclusa entro 4 mesi dalla data del primo colloquio effettuato, salvo richiesta motivata di dilazione dei tempi da parte dell'interessato e comunque non superiore a due mesi aggiuntivi.

Il Servizio di IVC: Fase 2 Valutazione

In questa fase, viene assicurato il rispetto dei seguenti principi, secondo le accezioni operative di seguito indicate:

- "collegialità": caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un unico giudizio finale e di volontà. La collegialità si può raggiungere, non solo attraverso incontri condivisi, ma anche grazie all'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali, in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure fisicamente presenti in luoghi e momenti non coincidenti;
- "oggettività": criterio di giudizio che si esplica nel definire criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà, mediante una metodologia trasparente e rigorosa. È finalizzata a dare una valutazione eliminando, o attenuando il più possibile, qualsiasi giudizio soggettivo;
- "terzietà": condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze;
- "indipendenza": condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio;
- "completezza e correttezza metodologica": caratteristica di una procedura di valutazione improntata al corretto utilizzo, da parte della Commissione o dell'organismo collegiale delle:
 - specifiche metodologiche, tecniche e strumentali consolidate nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, atte ad assicurare prove di valutazione quanto più accurate e rigorose;
 - appropriate strumentazioni tecniche e, se necessario, tecnologiche utili all'accertamento sostanziale di tutte le componenti, sia cognitive sia esperienziali della competenza;
 - idonee misure e soluzioni, anche tecnologiche, volte ad assicurare la certezza dell'identità dell'esaminando e a monitorare, costantemente, la regolarità nello svolgimento delle prove, prevenendone possibili forme di manomissione, e, in particolar modo, di quelle che si realizzano a distanza e con il ricorso a tecnologie digitali.

Questa fase comprende due attività distinte: la validazione e la certificazione delle competenze.

2.1 la validazione

In caso di esito positivo della fase di individuazione, il candidato potrà procedere con l'attivazione della fase di validazione.

Questa fase viene avviata con “All 9 Domanda di validazione e trasmissione dossier (fase 2.1)” presentata dall’utente all’Ente Titolato

Le attività che fanno riferimento a tale fase prevedono il supporto:

- dell’*esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative* che dovrà affiancare il tecnico di accompagnamento, garantendo la qualità metodologica del processo e il rispetto dei criteri previsti dalla norma;
- dell’*esperto di contenuto* per il parere circa la sostenibilità della documentazione rispetto alla fase successiva.

Alla ricezione della domanda, viene effettuato un ulteriore esame tecnico del «dossier delle evidenze», da parte dell’*Esperto di contenuto IVC delle competenze* che opera in modo coordinato con l’*Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative*.

Il dossier deve essere chiuso ai fini della validazione (fase 2.1), presupposto per la certificazione (fase 2.2).

La chiusura del dossier nel sistema informativo <http://certificazionecompetenze.alfaliguria.it> rende valida la consegna del dossier completo.

I criteri adottati per l’esame tecnico

Sono variabili in relazione alle specifiche tipologie di qualificazioni del Repertorio ligure, alle abilità e conoscenze riferite alla singola competenza/qualificazione, dovranno essere formalizzati e conservati dall’Ente titolato e messi a disposizione di Alfa per le attività di monitoraggio e controllo qualità. La scheda di valutazione del dossier dovrà essere caricata nel sistema informativo.

L’esame tecnico del Dossier è finalizzato a formalizzare le correlazioni tra abilità e conoscenze, previste dagli standard professionali di riferimento (Repertorio regionale delle professioni) e le abilità e le conoscenze acquisite in esito all’apprendimento - formale, non formale e informale – realizzato dalla persona.

Le evidenze costituiscono parte integrante e obbligatoria del Dossier e devono essere realizzate coerentemente con quanto previsto nella “Guida alla costruzione del Dossier” reperibile sul sito. Ciascuna competenza deve essere sviluppata tenendo conto degli standard previsti dal Repertorio Ligure delle Qualificazioni

La valutazione verrà svolta – rispetto alla qualificazione e/o alle competenze individuate - attraverso i seguenti criteri generali:

- completezza di tutte le parti del Dossier, obbligatorie e facoltative;
- qualità dei contenuti del Dossier, con particolare riguardo alle evidenze prodotte (di parte I,II e III);
- pertinenza del Dossier con le abilità e conoscenze riferite alla competenza/qualificazione scelta;
- esaustività del Dossier, rispetto alla documentazione prodotta e finalizzata a provare il possesso delle abilità e conoscenze riferite alla competenza/qualificazione scelta.

Qualora lo si ritenga necessario, è possibile prevedere anche una fase di valutazione diretta.

La valutazione diretta può esercitarsi attraverso un colloquio tecnico e/o una prova prestazionale. Nel caso di prova prestazionale, il soggetto titolato definisce e informa l’interessato rispetto a:

- *durata di svolgimento*: da determinare, in funzione delle caratteristiche delle abilità e conoscenze, oggetto di verifica, e della possibilità per il candidato di esprimersi compiutamente;
- *eventuali materiali a disposizione*

Possono essere valutate anche evidenze già prodotte.

I criteri di valutazione, nel caso del colloquio, riguarderanno principalmente la verifica dell'appropriatezza delle risposte, rispetto allo standard di riferimento (Repertorio) e l'utilizzo di un linguaggio tecnico corretto.

In caso di valutazione positiva, al termine del processo di validazione, l'Ente titolato compila e rilascia alla persona interessata "All. 10 - Documento di validazione Esito positivo (fase 2.1)", con **valore di parte seconda**.

In caso di valutazione parzialmente positiva, ossia che riguarda almeno una competenza, il Documento di validazione viene compilato unicamente in relazione alla/e competenza/e che risulteranno validate.

In caso di valutazione negativa, al termine del processo di validazione, l'Ente titolato deve darne comunicazione motivata all'utente "All. 11 - Esito negativo validazione – (fase 2.1)".

Tale fase deve essere conclusa entro due mesi, a partire dalla data di presentazione della richiesta di validazione.

2.2 La certificazione delle competenze

Qualora l'utente decida di proseguire con la procedura per la certificazione di una qualificazione o di una o più competenze, ricomprese nel Repertorio regionale, deve presentare apposita domanda ad ALFA "All. 12 - Domanda di attivazione fase certificazione del servizio di IVC – (fase 2.2)". Potrà essere presentata, nell'ambito di due finestre temporali annuali, a Gennaio e Giugno; dovrà essere corredata dalla documentazione prodotta nella fase 2.1.

La valutazione finalizzata alla certificazione di competenze avviene:

1. nell'ambito di sessioni di esame finale di percorsi formativi che prevedano il rilascio di un'attestazione di parte terza, con riferimento alla medesima qualificazione di cui al Repertorio regionale delle professioni, correlato al Quadro nazionale.
2. mediante commissioni di esame specifiche, istituite sulla base delle indicazioni sotto riportate.

ALFA comunicherà all'utente la sessione d'esame idonea.

Nel secondo caso, con proprio provvedimento, ALFA nominerà la commissione ai sensi del D.Lgs. 13/13 composta da:

- Presidente, individuato in accordo con Regione Liguria
- un Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative
- un Esperto di Contenuto

Il tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze dell'Ente titolato, presso il quale il candidato ha ottenuto la validazione, può partecipare alla Commissione senza diritto di voto.

La valutazione verrà svolta – rispetto alla qualificazione e/o alle competenze validate - con l'adozione dei seguenti criteri generali:

- completezza di tutte le parti del Dossier, obbligatorie e facoltative;
- qualità dei contenuti del Dossier, con particolare riguardo alle evidenze prodotte (di parte I,II e III) ;
- pertinenza del Dossier, con le abilità e conoscenze riferite alla competenza/qualificazione scelta;
- esaustività del Dossier, rispetto alla documentazione prodotta e finalizzata a provare il possesso delle abilità e conoscenze riferite alla competenza/qualificazione scelta.

Tali criteri generali verranno, di volta in volta, dettagliati dalla Commissione, in relazione alle specifiche tipologie di qualificazioni, alle abilità e conoscenze riferite alla singola competenza/qualificazione.

Qualora lo si ritenga necessario, è possibile prevedere anche una fase di valutazione diretta.

La valutazione diretta può esercitarsi attraverso un colloquio tecnico o una prova prestazionale.

Nel caso di prova prestazionale, il soggetto titolato definisce e informa l'interessato rispetto a:

- *durata di svolgimento*: da determinare in funzione delle caratteristiche delle abilità e conoscenze oggetto di verifica e della possibilità per il candidato di esprimersi compiutamente;
- *eventuali materiali a disposizione*

Possono essere valutate anche evidenze già prodotte.

I criteri di valutazione, nel caso del colloquio, riguarderanno principalmente la verifica dell'appropriatezza delle risposte, il rispetto allo standard di riferimento (Repertorio) e l'utilizzo di un linguaggio tecnico corretto.

Il sistema informativo permette di registrare la fase di valutazione e compilare l'esito (*si veda la sezione 'Sistema informativo'*).

Il procedimento finalizzato alla certificazione dovrà essere concluso entro quattro mesi dalla presentazione della richiesta di certificazione.

Non potranno essere certificate, e quindi attestate ai sensi dell'Art. 3, Dlgs 13/2013, le competenze di cittadinanza che sono valide per il solo territorio regionale.

Il Servizio di IVC: Fase 3 Attestazione

A seguito di esito positivo della fase della Certificazione delle competenze, ALFA rilascerà entro un mese all'utente:

- a) il "All. 13 Certificato di competenza/e con valore di parte terza – (fase 3)", laddove siano certificate solo una o alcune delle competenze, legate alla figura o le competenze di cittadinanza
- b) il "All.14 Certificato di qualificazione con valore di parte terza – (fase 3)", laddove siano certificate tutte le competenze legate alla figura

L'esito dell'attestazione, di cui alle lettere a) e b), verrà registrato ai sensi dell'Art. 3, Dlgs 13/2013. In caso di esito negativo, ALFA darà comunicazione motivata all'interessato "All. 15. Esito negativo certificazione".

La fase di Attestazione deve essere conclusa entro tre mesi dalla domanda di attivazione.

Valore delle qualificazioni e delle attestazioni rilasciate

Ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali:

- a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate, di cui all'art. 2, lettera b) della medesima legge, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;
- b) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).

Riconoscimento Crediti Formativi

Ai sensi del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, le singole competenze certificate (afferenti una qualificazione presente nel Repertorio figure) possono costituire credito formativo, in ingresso ai percorsi formali di apprendimento. Si

rimanda a successivo atto la definizione delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi per l'accesso al sistema della leFP di Regione Liguria e della formazione professionale regionale.

Sistema informativo

Il sistema informativo, progettato, in via sperimentale, all'avvio del sistema IVC delle competenze, e consultabile su <http://certificazionecompetenze.alfaliguria.it>, ha l'obiettivo di essere di supporto a tutto il processo per la individuazione- validazione- certificazione e facilitare i passaggi e la produzione dei documenti richiesti nonché la loro tracciabilità.

Il sistema permette la composizione del dossier e l'invio di documentazione, da parte dell'utente, la gestione e il monitoraggio del processo da parte degli Enti titolari e dell'Ente titolare.

Ogni fase è monitorata e registrata, attraverso check e produzione di documenti, con invii automatici per favorire la digitalizzazione.

Anche il dossier individuale deve essere compilato, attraverso il sistema informativo, di cui sopra.

La persona che accede al servizio di IVC delle competenze deve registrarsi nel sistema. La gestione dei dossier è personale e l'uso, finalizzato alla costruzione del dossier, è riservato esclusivamente al compilatore, con l'eventuale supporto del tecnico di accompagnamento. I dati sono accessibili e modificabili dall'utente fino al completamento e alla chiusura del dossier, ai fini della richiesta di accesso alla fase di valutazione. Successivamente, non può essere svolta nessuna ulteriore modifica e/o operazione sul dossier.

Tutti i dossier sono gestibili dal medesimo account personale.

Le guide all'uso sono disponibili nella raccolta documentale del Centro Risorse IVC, accessibile dallo stesso indirizzo.

Attività di supporto tecnico operativo a cura di ALFA

ALFA, attraverso il proprio "Centro Risorse IVC", garantisce il supporto tecnico all'avvio, allo sviluppo e al mantenimento del sistema, la comunicazione e divulgazione delle finalità.

Il Centro Risorse ha il ruolo di:

- fornire assistenza tecnica, riguardo alle tematiche di IVC delle competenze, e più in generale, sulle politiche dei servizi per il lavoro
- fornire documentazione, attraverso il sistema di gestione IVC on line
- fornire supporto alla progettazione e erogazione servizi

Opera in sinergia con gli Uffici regionali ed è di supporto all'analisi dei bisogni formativi e di aggiornamento.

Si rivolge ad operatori dei servizi, individuati dal sistema regionale di certificazione delle competenze e all'utenza.

Ha in particolare compiti di:

- **Costituzione di un tavolo tecnico** con le Associazioni datoriali, ordini e Collegi professionali, finalizzato a coinvolgere il sistema imprenditoriale
- **Progettazione e analisi**
 - indagini a supporto dell'individuazione dei bisogni/esigenze del territorio per progettazioni specifiche su target definiti
 - aggiornamento del Repertorio regionale delle qualificazioni
- **Coordinamento della rete**
 - reti di scambio tra operatori e figure professionali esperte di IVC
- **Monitoraggio e valutazione (si veda il paragrafo dedicato)**
 - definizione degli standard di qualità
 - monitoraggio qualitativo dei servizi
 - valutazione dei servizi
- **Privacy**

- Informativa sul trattamento dei dati, pubblicate su <http://certificazionecompetenze.alfaliguria.it>
- **Comunicazione, informazione e promozione**

Per garantire un'azione completa ed uniforme su tutto il territorio ligure, Regione Liguria, in qualità di Ente titolare, attiverà specifiche azioni informative e divulgative che verranno realizzate. Modalità, strumenti e mezzi verranno via via definiti a seconda delle tempistiche ed esigenze delle campagne informative che verranno realizzate.

Sono previste:

- azioni diffuse, rivolte ai potenziali fruitori e agli *stakeholder* del Servizio IVC, al fine di farne conoscere le potenzialità.
- Azioni specifiche nel momento dell'accesso al servizio con la collaborazione degli Enti titolati ammessi nell'Elenco regionale
- *“Piano di Pubblicizzazione e divulgazione del Servizio di IVC”* al quale l'Ente titolato, una volta ricevuta la comunicazione dell'ammissione all'*“Elenco regionale dei soggetti titolati all'erogazione dei servizi di IVC”*, deve aderire, presentando un'ipotesi di modalità di accoglienza del cliente ed il materiale che intende utilizzare durante il colloquio. Il Centro Risorse può fornire supporto all'ente titolato nella stesura della documentazione. Si ricorda che l'Ente titolato deve fornire apposita informativa privacy per i trattamenti di cui è Titolare.
- Pubblicizzazione sui siti regionali di apposita sezione, dedicata al sistema di IVC, collegata alla analoga sezione del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che contiene:
 - la normativa nazionale e regionale di riferimento;
 - l'indicazione degli uffici responsabili del procedimento e i relativi contatti;
 - la descrizione dei servizi e delle relative procedure;
 - la modulistica;
 - l'elenco degli Enti titolati all'erogazione dei servizi di IVC delle competenze;
 - gli elenchi delle risorse professionali, idonee all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di IVC delle competenze;
 - il collegamento attivo al Repertorio regionale delle qualificazioni e al quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni);
 - iniziative e campagne di pubblicizzazione in programma;
 - eventuali avvisi o progetti specifici che riguardano la tematica.

Formazione e aggiornamento

- Azioni informative e formative rivolte ad operatori e potenziali utenti.
- Azioni formative di sistema per gli operatori interessati all'iscrizione negli Elenchi, anche attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme formative, anche predisposte da partner istituzionali.

Le iniziative verranno pubblicizzate sul sito regionale e di ALFA/altri siti regionali e, in casi specifici, verranno inviati appositi inviti e convocazioni.

Monitoraggio e valutazione

Al fine di garantire a Regione Liguria la possibilità di programmare, gestire e migliorare il servizio di IVC delle competenze, ALFA – attraverso il proprio *“Centro Risorse IVC”* - fornirà un servizio di monitoraggio annuale sia delle strutture del sistema (Enti titolati) sia del processo di erogazione del servizio.

Rispetto al sistema, il monitoraggio è finalizzato a verificare la tipologia degli Enti titolati, presenti (distribuzione territoriale settoriale) e gli operatori coinvolti.

Rispetto al processo di erogazione del servizio, il monitoraggio fornirà i dati relativi a tutte le singole fasi e i relativi esiti.

Per questo motivo, è fatto obbligo agli Enti Titolati della tenuta del registro delle attività, per le fasi da 0 a 2.1 “All. 16 “Registro delle attività – (fasi 0-2.1)” e sono tenuti all’invio, ad Alfa, a maggio e dicembre, report riassuntivi, secondo il modello fornito da Alfa.

Anche Alfa, in qualità di ente titolare, su incarico di Regione Liguria, è tenuto a compilare apposito registro “All. 17 ‘Registro delle attività Ente titolare”.

Indicatori di conformità per gli Enti titolati rispetto agli standard minimi di servizio³

<p>Accoglienza e informazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ presenza del personale addetto e della strumentazione adeguata alle funzioni di informazione, a favore dei destinatari; ✓ presenza di procedure trasparenti per le condizioni e i requisiti di accessibilità al servizio (rispettosi dei principi di pari opportunità, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali); ✓ presenza di dispositivi, atti a formalizzare l’adesione alla procedura, da parte del beneficiario del servizio; ✓ utilizzo di criteri e indicazioni metodologiche predefinite, per assicurare una corretta valutazione in accesso al servizio.
<p>Accesso e Individuazione delle competenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ disponibilità di personale idoneo alla <i>Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze</i>; ✓ presenza di spazi segnalati, dedicati e conformi allo svolgimento di colloqui; ✓ presenza di indicazioni metodologiche per la composizione del dossier delle evidenze; ✓ presenza di indicazioni metodologiche per l’analisi della documentazione, contenuta nel dossier delle evidenze e per la correlazione delle evidenze alle sequenze descrittive dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni e alle qualificazioni e competenze di propria titolarità; ✓ presenza di procedure e supporti informativi per assicurare la realizzazione e la qualità del servizio, il tracciamento e la conservazione dei dati degli utenti e degli esiti della fase di individuazione.
<p>Valutazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ disponibilità del personale, idoneo alle funzioni previste nella fase di valutazione dai presenti indirizzi operativi; ✓ presenza di procedure predefinite, atte ad assicurare il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza, completezza e correttezza metodologica nell’organizzazione ed erogazione delle attività di valutazione; ✓ disponibilità di indicazioni metodologiche per l’accertamento del possesso delle competenze, riconducibili a una o più qualificazioni, tramite le previste metodologie valutative (esame tecnico, dossier delle evidenze, valutazione diretta...); ✓ disponibilità o costituzione di Commissioni o Organismi collegiali, per le prove relative alla procedura di certificazione; ✓ presenza di spazi dedicati, conformi e, laddove necessario, dotati delle idonee attrezzature per lo svolgimento delle prove di valutazione;

³ Linee Guida del Sistema nazionale di certificazione delle competenze per gli Enti Pubblici Titolari, a cura del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali

	✓ presenza di procedure e supporti informativi per assicurare la realizzazione e la qualità del servizio, nonché il tracciamento e la conservazione degli esiti delle prassi di valutazione.
Attestazione	✓ predisposizione dei documenti di validazione e certificati , in coerenza con gli standard definiti
	✓ presenza di procedure e supporti informativi, idonei ad assicurare la realizzazione e la qualità del servizio, nonché la tracciabilità e la conservazione degli attestati rilasciati.

Valore economico delle prestazioni

Il servizio IVC delle competenze si compone:

- dell'erogazione del servizio da parte dell'ente titolato (fasi da 0 a 2.1)
- della certificazione e attestazione da parte di ALFA, su delega di Regione (fasi da 2.2 a 3)

E' inoltre prevista un'azione di supporto al sistema, realizzata da ALFA, a prescindere dall'erogazione del servizio, il cui valore economico non viene esplicitato in questa sede.

In attesa della definizione, a livello nazionale, di un'unità di costo standard, per l'erogazione del servizio e delle relative fasi, il costo standard di riferimento, per ciascun processo individuale di IVC delle competenze, viene riportato in Tabella:

- ✓ per "**durata**" si intende la durata minima, espressa in ore, del servizio, inteso come erogazione in presenza dell'utente (colloqui individuali o attività *blended*) e tiene conto di tutte le risorse professionali necessarie. Tale attività dovrà essere attestata tramite registro delle attività svolte e delle risorse coinvolte
- ✓ il **costo orario** è in linea con la Guida di Garanzia Giovani e con il progetto di rafforzamento del sistema duale (orientamento specialistico). Unità di costo standard applicata da Regione Liguria
- ✓ con "**coefficiente di implementazione**" si identifica il moltiplicatore della durata, al fine di tenere conto delle attività *on desk* necessarie alla corretta erogazione del servizio
- ✓ Le somme indicate sono da **intendersi comprensive di IVA e ogni altro onere di legge se previsto**

	Ente titolato					ALFA					Totale processo	
	Durata in ore	Costo orario		Coeff. Impl.	Totale	Durata in ore	Costo orario		Coeff. Impl.	Totale	Durata in ore	Totale
Fase 0 – accesso (anche incontri di gruppo)	1	0,0	0,0		0,0							
Fase 1 - identificazione delle competenze (individuale)	8	35,5	284,0	150%	426,0							
Fase 2 Valutazione-2.1 la validazione (3 membri commissione: 2 ore a testa)	6	35,5	213,0	150%	319,5							
2.2 la certificazione delle competenze (3 membri commissione: 2 ore a testa)						6	35,5	213,0	150%	319,5		
Fase 3 Attestazione						1	35,5	35,5	100%	35,5		

ore uomo per utente	15			745,5	7			355,0	22	1100,5
	A e B				C o bollettino					
	processo				certificazione					

Le voci di costo sono suddivise nelle diverse fasi:

- A) Fase 1
- B) Fase 2.1
- C) Fase 2.2 e Fase 3

Le voci A) e B) - di processo - sono destinate agli Enti titolati.

Le risorse indicate alla voce C) - di certificazione - relative alla fase 2.2 e fase 3 dovranno pervenire ad Alfa, prima dell'esame della pratica in Commissione, al fine della certificazione.

La Regione - a titolo di incentivo per avviare il sistema e per determinate categorie di utenti - può stabilire di finanziare (integralmente o parzialmente) il servizio IVC delle competenze.

Il servizio IVC delle competenze potrà essere finanziato con ulteriori risorse, pubbliche o private.

Privacy

Le attività, previste nelle diverse fasi del processo, dovranno essere realizzate, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 novellato dal D.lgs. 101/2018.

ALFA, ai sensi della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 è Titolare del trattamento dei dati personali, effettuati per la gestione del sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze, previsto dalla L.R. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Ciascun Ente titolato è titolare del trattamento dei dati personali, dall'avvio del processo, fino alla fase 2.1 (Validazione) e dovrà ottemperare a tutti gli obblighi del Titolare, compreso il rilascio dell'apposita informativa agli interessati, ai sensi dell'art.13 del GDPR. La liceità della trasmissione dei dati personali è legittimata dalla sopra citata legge regionale di istituzione di ALFA.

Tempistica

Struttura

	Struttura	da titolato ad ALFA	da ALFA a titolato/candidato
1.	Candidatura per inserimento nell'elenco dei <i>soggetti titolati all'erogazione dei servizi di IVC (EET)</i>	nessuna scadenza prestabilita	entro 60 gg accettazione o rigetto
2.	Candidatura per inserimento nell'Elenco regionale <i>"Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze" (ERP Tecnici)</i>	nessuna scadenza prestabilita	entro 60 gg accettazione o rigetto
3.	Candidatura per inserimento nell'Elenco regionale <i>"Esperti per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative"</i>	nessuna scadenza prestabilita	entro 60 gg accettazione o rigetto
4.	Candidatura per inserimento nell' Elenco regionale <i>"Esperti di Contenuto IVC delle competenze"</i>	nessuna scadenza prestabilita	entro 60 gg accettazione o rigetto

Processo

		Accesso	da utente a titolato	da titolato a utente
	5.	Istanza di accesso al servizio IVC e informativa privacy	sportello	
	6.	Esito istanza di accesso al servizio di IVC		si
I		Individuazione	da utente a titolato	da titolato a utente
	7.	Patto di servizio	Tra utente e titolato	
	8.	Documento di trasparenza		si
V		Valutazione	da utente a titolato	da titolato a utente
	9.	Domanda di validazione e trasmissione del dossier	si	
	10.	Documento di validazione (Esito positivo)		entro 2 mesi
	11.	Esito negativo validazione		
C		Attestazione	da utente a titolare	da titolare a utente
	12.	Domanda di attivazione fase certificazione del servizio di IVC.	sul sistema a gennaio e giugno	
	13.	Certificato di competenza/e con valore di parte terza		entro 5 mesi
	14.	Certificato di qualificazione con valore di parte terza		
	15.	Esito negativo certificazione		si
		Registro	Ente titolato e Ente titolare	
	16.	Registro delle attività Ente titolato	Continuativo	
	17.	Registro delle attività Ente titolare	Continuativo	

Elenco allegati relativi ai modelli e documenti fac simile del sistema regionale IVC

	All.	1.	Candidatura per inserimento <i>nell'elenco dei soggetti titolati all'erogazione dei servizi di IVC (EET)</i>	struttura	da ente ad ALFA
	All.	2.	Candidatura per inserimento nell'Elenco regionale <i>"Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze" (ERP Tecnici)</i>	struttura	da operatori ad ALFA
	All.	3.	Candidatura per inserimento nell'Elenco regionale <i>"Esperti per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative"</i>	struttura	da operatori ad ALFA
	All.	4.	Candidatura per inserimento nell' Elenco regionale <i>"Esperti di Contenuto IVC delle competenze"</i>	struttura	da operatori ad ALFA
I	All.	5.	Istanza di accesso al servizio IVC e informativa privacy	fase 1	da utente a titolato
	All.	6.	Esito Istanza di accesso al servizio IVC	fase 1	da titolato a utente
	All.	7.	Patto di servizio	fase 1 Individuazione	tra titolato e utente
	All.	8.	Documento di trasparenza	fase 1 Individuazione	da titolato a utente
V	All.	9.	Domanda di validazione e trasmissione dossier	fase 2.1 Validazione	da utente a titolato
	All.	10.	Documento di validazione (Esito positivo)	fase 2.1 Validazione	da titolato a utente
	All.	11.	Esito negativo validazione	Fase 2.1. Validazione	da titolato a utente
C	All.	12.	Domanda di attivazione fase certificazione del servizio di IVC.	fase 2.2 Certificazione	da utente ad ALFA
	All.	13.	Certificato di competenza/e con valore di parte terza	fase 3 Attestazione	Da ALFA a utente
	All.	14.	Certificato di qualificazione con valore di parte terza	fase 3 Attestazione	Da ALFA a utente
	All.	15.	Esito negativo certificazione	fase 3 Attestazione	Da ALFA a utente
	All.	16.	Registro delle attività - Ente Titolato	Da fase 0 a fase 2.1	Ente titolato
	All.	17.	Registro delle attività Ente titolare	fase 2.2.	Ente titolare

Identificativo atto: 2022-AM-2519

Area tematica: Istruzione, Formazione, Lavoro e Ricerca > Formazione Professionale ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Erminio GRAZIOSO		-	13-04-2022 11:48
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Erminio GRAZIOSO		-	13-04-2022 11:48
Approvazione legittimità	Pierluigi VIOLA		-	13-04-2022 11:18
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Anna Doris GENESIN		-	13-04-2022 10:27

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria